

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 76/2024 RESA DAL
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 9601-2023

Il sottoscritto **Prof. Avv. Renato Rolli** (*RLLRNT75D23D086O*), in qualità di difensore di **ENRICO BASILE**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 76-2024 resa dal Consiglio di Stato Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 9601-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato, Sez. Quarta; il ricorso in appello incardinato ha il seguente n. di R.G. 9601-2023;
- il ricorso è stato presentato da Enrico Basile;
- l'appello è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero per la Pubblica amministrazione**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Martina Maggiolini;

- con il ricorso in appello è stata impugnata la sentenza n. 15658 del 2023 del Tar Lazio Roma Sez. IV Ter resa nel giudizio iscritto al NRG 12209/2021, con cui sono stati respinti: a) il ricorso principale presentato per ottenere l'annullamento dell'esito della prova scritta del ricorrente pubblicato in data 12.10.2021, i verbali relativi alla formazione e individuazione dei quesiti situazionali, i verbali di correzione della prova scritta, ove occorrente gli atti di valutazione dei titoli unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; b) il successivo ricorso per motivi aggiunti presentato avverso la Graduatoria di merito.
- con il ricorso in appello si sono lamentati taluni vizi della sentenza adottata dal Tar Roma, sotto il profilo motivazionale, istruttorio e di merito nella disamina della questione (somministrazione di quesiti situazionali ambigui).
- I motivi su cui si fonda il presente appello sono di seguito sintetizzati:

1. Motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed apparente della pronuncia impugnata.

2. *Error in iudicando. Travisamento ed erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto.*
3. *Violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale.*
4. *Error in procedendo. Difetto di istruttoria giudiziale.*

- la motivazione carente e perplessa della medesima sicché la discrezionalità amministrativa, inerente la formulazione dei quesiti situazionali, non può comunque sconfinare i limiti della ragionevolezza e logicità Consiglio di Stato n.4862/2012; TAR Campania n.1040/2021).

La motivazione è altresì contraddittoria e apparente. Così in riferimento al contestato quesito situazionale n. 11 , il Tar nel riportare il quiz scrive: *“un collaboratore sostiene che nelle valutazioni- **errore effettivamente presente nella scheda somministrata**- della performance sia giusto sentire non solo il suo capo ma anche il diretto interessato”*; *risposte: 1) “ringrazio il collaboratore per l’osservazione fatta e valuto la situazione in riferimento alla procedure - errore effettivamente presente nella scheda somministrata - in vigore”*. È *ictu oculi* evidente come, anche dopo un’attenta analisi e lettura della pronuncia oggetto di censura, sia difficile comprendere, prima ancora che interpretare, cosa il giudice abbia voluto affermare con il suddetto assunto, a quali errori presenti nella scheda si stia riferendo e alla luce di ciò, le ragioni che lo hanno portato allo stesso tempo ad affermare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione nella somministrazione dei quesiti e delle risposte.

Ma vi è di più. Sempre in relazione al quesito situazionale n. 11, il ricorrente aveva lamentato la mancata specificazione del ruolo che questo avrebbe rivestito all’interno della situazione a lui prospettata in sede di concorso, nonché l’impossibilità per questo di desumerla a causa della dubbia formulazione (evidenziata, peraltro, anche dal giudice di prime cure) dello stesso quesito.

Nel merito, in relazione sempre al Quesito n.11 , vi è da dire che, al netto di ogni considerazione sugli errori ortografici del quesito (nelle valutazioni in luogo di nelle valutazioni) e delle opzioni che potrebbero ingenerare dubbi e titubanze nel candidato che si accinge a rispondere con conseguente perdita di tempo, la domanda risulta in ogni caso mal posta e/o ambigua, in quanto non si hanno sufficienti elementi per assumere una posizione netta né tantomeno per ritenere l’opzione 3) più efficace rispetto all’opzione 1) (risposta flaggata dal ricorrente), come invece ritenuto da Formez.

Ciò che manca, invero, è l'angolo prospettico di valutazione: io che sono chiamato a valutare che posizione occupo all'interno dell'organigramma della PA? E soprattutto che tipo di collaborazione ho con il soggetto che fa una simile osservazione? In mancanza di tale specificazione, è impossibile valutare la domanda e ritenere che una risposta sia corretta piuttosto che una altra.

In ogni caso, la soluzione fornita dal ricorrente non può ritenersi meno efficace rispetto a quella prospettata da controparte. Entrambe le soluzioni hanno in comune il ringraziamento di chi ha fatto l'osservazione, però la risposta del ricorrente prevede una sorta di "riserva" (giustificata), ossia una valutazione in relazione al caso concreto e a fronte delle procedure in vigore.

In riferimento, invece, al quesito 21 "La metà degli addetti al team di progetto per l'innovazione informatica si è ammalata. Il progetto deve continuare" con le seguenti opzioni: 1) "segnalo alla direzione la situazione chiedendo direttive" (risposta ritenuta avsbagliata) ; 2) "convoco i componenti del team presenti e chiedo informazioni sullo stato dei lavori e sulle dinamiche che si sono create fra i dipendenti. Mi attivo personalmente per collaborare con loro e programmo una riunione con tutto il team" (risposta che la PA considera più efficace) 3) "Mi attivo per portare avanti il progetto utilizzando al massimo le risorse a disposizione" (risposta data dall'appellante considerata neutra)

Le soluzioni sono parimenti corrette: l'opzione 2, ritenuta più efficace, non è altro che l'esplicitazione dell'opzione 3, soluzione indicata dal ricorrente ma ritenuta neutra. Le due soluzioni sono perfettamente sovrapponibili; l'unica differenza è la lunghezza. Ed invero, convocare i componenti del team presenti, chiedere informazioni, attivarsi personalmente e programmare una riunione (azioni prospettate nella risposta 2) rientrano perfettamente nella locuzione utilizzata nella risposta 3), e cioè "...utilizzando al massimo le risorse a disposizione". L'attivarsi personalmente è previsto anche nella risposta 3 ove si riporta " Mi attivo per portare avanti il progetto...". La soluzione 2) non è più completa della risposta 3) in quanto quest'ultima presuppone le azioni indicate nella prima; la soluzione 2 non può ritenersi quindi più efficace rispetto alla 3, atteso che in ogni caso il bando non reca precisi criteri e metodi per individuare quale risposta sia da ritenersi più efficace dell'altra e quale sia il confine tra risposta "più efficace" e risposta "neutra".

E, dunque, sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la risposta fornita

dall'appellante sia anch'essa da ritenersi più efficace con conseguente assegnazione del +0,75 piuttosto che del +0,375.

In altre parole, se il Tar avesse ritenuto degne di pregio giuridico le considerazioni in ordine ai due quesiti situazionali sopra menzionati, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto dal candidato (20.25), lo stesso sarebbe riconosciuto come idoneo (cd. prova di resistenza) raggiungendo il punteggio di 21.

Alla luce di ciò si è richiesto al Supremo Consesso della Giustizia amministrativa:

in via cautelare: sospendere gli effetti della sentenza impugnata con concessione di ogni misura interinale idonea a salvaguardare la posizione dell'appellante, anche di remand;

nel merito, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza Quivi impugnata.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte appellante, che a seguito di riesame del punteggio diverrebbe idoneo e subirebbe quindi la valutazione dei titoli, potrebbero potenzialmente essere tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria del Concorso Unico Ripam;

AVVISA INOLTRE CHE

In mancanza di altre indicazioni contenute nell'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 76 – 2024 con cui si è disposta la pubblici proclami, si ritiene poter richiamare altri precedenti giurisdizionali esistenti in materia (e per la stessa procedura) quanto alle modalità. E, così, ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 1565-2022, pubblicata il 10 marzo 2022, si precisa che “ *Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati; Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
 - 2.- *il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
 - 3.- *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
 - 4.- *l'indicazione dei controinteressati;*
 - 5.- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
 - 6.- *l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
 - 7.- *il testo integrale del ricorso introduttivo;*
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto- il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:***
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:*
- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
 - d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*
 - e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena*

l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 9601/2023) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sezione “Consiglio di Stato”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso sono allegati il testo integrale dell'appello introduttivo, l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, n. 76-2024, *sub* r.g. 9601/2024, e l'Elenco controinteressati.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale dell'appello, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'appello, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC renatorolli@pec.giuffre.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul

sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'appello, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Roma/Cosenza, 24.01.2024

Prof. Avv. Renato Rolli